

Prot. 89/26/GG
Napoli, 26 Ottobre 2026

**Al Direttore Generale
Tutela della Salute e Coordinamento SSR
Dott. Ugo Trama**
salute@pec.regione.campania.it

**A SO.RE.SA
Al Direttore Generale
Avv. Fabio Aprea**
soresa@pec.soresa.it

**Oggetto: FSE 2.0 - Richiesta chiarimento sulla tipologia documentale da trasmettere per la
branca FKT.**

Facendo seguito al Vostro riscontro relativo all'obbligo di alimentazione del Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0 da parte delle strutture sanitarie private, la scrivente Associazione ritiene necessario sottoporre alla Vostra attenzione un ulteriore chiarimento di natura operativa, con specifico riferimento ai presidi di Medicina Fisica e Riabilitativa – branca FKT.

Preso atto dell'obbligo di alimentazione del FSE, si evidenzia infatti che l'attività propria della branca FKT non determina ordinariamente la produzione di un "referto" inteso quale relazione conclusiva conseguente a un esame diagnostico, clinico o strumentale, assimilabile ai referti normalmente prodotti dalle altre branche specialistiche.

Le prestazioni di FKT consistono prevalentemente nell'erogazione di trattamenti e cicli terapeutico-riabilitativi prescritti al paziente, con relativa registrazione delle prestazioni effettuate e della documentazione sanitaria prevista dalla disciplina di settore.

Alla luce di quanto sopra, al fine di consentire alle strutture interessate di adempiere correttamente e uniformemente agli obblighi di alimentazione del FSE, si chiede di voler specificare:

1. quale sia, per la branca FKT, la tipologia di documento sanitario che deve essere prodotto e trasmesso al Fascicolo Sanitario Elettronico;
2. se debba essere predisposto, ai soli fini dell'alimentazione del FSE, un documento assimilabile al "referto di specialistica ambulatoriale" anche nei casi in cui, secondo l'ordinaria organizzazione dell'attività di FKT, non venga rilasciato al paziente alcun referto;
3. in caso affermativo, quale debba essere il contenuto minimo obbligatorio di tale documento e quale professionista debba procedere alla relativa redazione e sottoscrizione;
4. se il documento debba essere prodotto e trasmesso al FSE in relazione a ciascuna singola ricetta/prescrizione sanitaria oppure esclusivamente al termine del relativo ciclo terapeutico;

Si rappresenta che tale chiarimento appare indispensabile, considerato che l'obbligo di alimentazione del FSE non può, sul piano operativo, tradursi nella produzione di una tipologia documentale non prevista per la specifica attività sanitaria, senza che ne siano preventivamente definiti natura, contenuti, modalità e responsabilità di sottoscrizione.

In considerazione delle peculiarità sopra rappresentate, si chiede di voler valutare, limitatamente alla sola branca di FKT, l'eliminazione dell'indicatore B.3 dalla scheda di valutazione delle premialità ovvero, in subordine, di non attribuire allo stesso carattere "quantitativo, almeno fino alla completa ed univoca definizione delle modalità operative di alimentazione del FSE per la specifica branca.

Si chiede pertanto di fornire con la massima sollecitudine indicazioni puntuali, anche al fine di assicurare un comportamento uniforme da parte di tutte le strutture operanti nella branca FKT sul territorio regionale.

In attesa di cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

Il Presidente
Dott. Antonio Gambardella

